

N. 1550

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANCONI e CARELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1996

Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali
e infermerie militari

ONOREVOLI SENATORI. - Grazie all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, i parlamentari possono entrare «senza autorizzazione» negli istituti penitenziari italiani, al fine di vigilare sulle condizioni di vita e di salute di chi vi si trovi recluso o di chi vi svolga la propria attività lavorativa.

È vero che, in alcune circostanze, i parlamentari membri delle Commissioni difesa e di quella sanità possono visitare questa o quella caserma, questo o quell'ospedale, ma è facile immaginare come in queste occasioni «istituzionali» la possibilità di accertare le reali condizioni di quelle strutture risulti assai ridotta. Il che è grave.

Le Forze armate sono parte integrante della nazione e del territorio; i militari di leva sono, in primo luogo, cittadini che assolvono a una funzione pubblica: basterebbero questi assunti per motivare non solo l'opportunità, ma addirittura la necessità, di un controllo dei rappresentanti eletti sulle condizioni in cui quella funzione pubblica viene svolta: e, dunque, sulla possibilità per i parlamentari di effettuare visite in qualsiasi momento. Certo, a impedire o limitare tale attività di controllo, si è risposto limitando la possibilità di visita alle strutture sanitarie militari e a quelle parti delle preposte al vitto, all'alloggio e all'uso del tempo libero.

Per altro verso, sono stati inclusi all'interno della possibilità di visita quei locali delle strutture militari in cui si svolgono attività esposte a rischio o dove vi siano macchina-

ri, impianti e strutture sottoponibili a collaudi o verifiche periodiche (come previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266). È da notare, a tale proposito, che visite e controlli analoghi vengono effettuati attualmente dalle Unità sanitarie locali, competenti per territorio, e che il comma 3 dell'articolo citato prevede che tali disposizioni si applichino «anche al Ministero della difesa». Se il funzionario di una USL può visitare quelle strutture e quei locali, perchè non può farlo un parlamentare?

La nostra proposta prevede, inoltre, che i parlamentari possano incontrarsi con i militari e le loro rappresentanze, senza la presenza dei comandanti. La ragione è semplice: spesso, problemi e contraddizioni non sono immediatamente visibili, ma possono essere riscontrati solo attraverso un colloquio con i diretti interessati; e tale colloquio può dare maggiori risultati se non si avverte la pressione psicologica costituita dalla presenza di chi è, di fatto, il responsabile della struttura ispezionata. Il disegno di legge prevede, infine, che il parlamentare possa farsi accompagnare, nel corso delle visite, da persone di fiducia.

Complessivamente, il disegno di legge in questione va nella direzione di una relazione più stretta tra Forze armate e società, eliminando - o, perlomeno, riducendo - quella consolidata separatezza, che nuoce in primo luogo alle Forze armate stesse.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. I parlamentari possono in ogni momento, senza preavviso, accedere agli ospedali, alle infermerie militari e alle caserme, limitatamente alle strutture destinate all'alloggio, al vitto ed al tempo libero dei militari.

2. I parlamentari possono visitare, inoltre, quei locali in cui si svolgono attività o vi siano impianti sottoposti al controllo di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

3. Nel corso delle visite i parlamentari possono incontrare, anche senza la presenza dei comandanti o dei superiori gerarchici, i militari di ogni grado, nonché i membri degli organismi di rappresentanza dei militari, sottoufficiali e ufficiali.

4. I comandanti dei reparti possono, per ragioni inerenti al servizio e all'operatività del reparto, esprimere parere negativo vincolante rispetto agli incontri previsti dal comma 2.

5. In tale caso i comandamenti devono documentare adeguatamente al parlamentare in visita le ragioni del parere negativo.

Art. 2.

1. Nel corso della visita il parlamentare è affiancato dal comandante del reparto o da un ufficiale appositamente delegato, in grado di fornire le informazioni e i dati richiesti.

2. I parlamentari in visita possono farsi accompagnare da esperti o da assistenti di loro fiducia.

